

RU 2019 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante



Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (OACust)

Modifica del 7 dicembre 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 25 aprile 2018¹ sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia è modificata come segue:

Art. 2 lett. a e b

La presente ordinanza si applica:

- a. alle strutture secondo il capitolo 2 che iniziano l'attività, aumentano l'offerta o avviano l'esecuzione di un provvedimento al più tardi il 31 gennaio 2023;
- ai progetti a carattere innovativo secondo il capitolo 3 avviati al più tardi il 31 gennaio 2023;

Art. 4 cpv. 3, frase introduttiva, 4, primo periodo (concerne soltanto il testo francese) e secondo periodo

- ³ La significatività dell'aumento dell'offerta è valutata rispetto all'offerta complessiva esistente; per aumento significativo dell'offerta si intende:
- ⁴ ... Questo vale, in particolare, se vengono ripresi bambini, personale o parti dell'infrastruttura della struttura di custodia collettiva diurna esistente.

Art. 7 cpv. 3, frase introduttiva, 4, primo periodo (concerne soltanto il testo francese) e secondo periodo

³ La significatività dell'aumento dell'offerta è valutata rispetto all'offerta complessiva esistente; per aumento significativo dell'offerta si intende:

1 RS 861.1

2018-3134

⁴ ... Questo vale, in particolare, se vengono ripresi bambini, personale o parti dell'infrastruttura della struttura di custodia parascolastica esistente.

Art. 12 cpv. 1 lett. b

- ¹ La domanda di aiuti finanziari deve essere corredata di:
 - b. per le strutture di custodia collettiva diurna e le strutture di custodia parascolastiche, un preventivo dettagliato e un piano di finanziamento sull'arco di almeno sei anni, nonché una prova concreta del bisogno con un elenco degli iscritti;

Art. 29 cpv. 2 lett. b e 3 lett. b

- ² Nel quadro dell'offerta di servizi per la custodia di bambini in età prescolastica sono considerati:
 - b. orari di apertura ampliati in misura significativa: almeno dieci ore supplementari alla settimana o almeno due settimane supplementari all'anno, oltre agli orari di apertura di cui alla lettera a o agli orari di apertura precedenti l'ampliamento, se questi erano più lunghi degli orari di apertura di cui alla lettera a.
- ³ Nel quadro dell'offerta di servizi per la custodia parascolastica sono considerati:
 - b. orari di apertura ampliati in misura significativa: almeno dieci ore supplementari alla settimana o almeno otto settimane supplementari all'anno durante le vacanze scolastiche, oltre agli orari di apertura di cui alla lettera a o agli orari di apertura precedenti l'ampliamento, se questi erano più lunghi degli orari di apertura di cui alla lettera a.

Art. 40 Aiuti finanziari di cui ai capitoli 2 e 3

- ¹ Fino al 28 febbraio 2019 possono essere presentate:
 - a. domande di aiuti finanziari per strutture (capitolo 2) che iniziano l'attività, aumentano l'offerta o avviano l'esecuzione di un provvedimento tra il 1° e il 28 febbraio 2019;
 - b. domande di aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo (capitolo 3) che iniziano tra il 1° e il 28 febbraio 2019.
- ² Fino al 30 gennaio 2023 possono essere presentate:
 - a. domande di aiuti finanziari per strutture (capitolo 2) che iniziano l'attività, aumentano l'offerta o avviano l'esecuzione di un provvedimento al più tardi il 31 gennaio 2023;
 - b. domande di aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo (capitolo 3) che iniziano al più tardi il 31 gennaio 2023.
- ³ Le domande di aiuti finanziari presentate al più tardi il 30 gennaio 2019 e inserite in una lista di attesa secondo l'ordine di priorità stabilito conformemente all'articolo 4 capoverso 3 LACust sono esaminate come nuove domande.

Art. 42

- ¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2018 e, fatti salvi i capoversi 2 e 3, ha effetto sino al 30 giugno 2023.
- ² I capitoli 2 e 3 (art. 3–20) e l'articolo 40 hanno effetto sino al 31 gennaio 2019.
- ³ La durata di validità di cui al capoverso 2 è prorogata fino al 31 gennaio 2023.

Π

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019.

7 dicembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr